

MANAGEMENT DI SOCIETA'
SPORTIVE E DI
ORGANIZZAZIONE
RICREATIVO-SPORTIVE
CONTABILITA' E
BILANCI

Cremona 23 Settembre 2009 - Canottieri Baldesio

Dott. Giovanna Belli Franzini
Studio Societario Tributario Stella Monfredini

REGIMI CONTABILI

- Le associazioni sportive dilettantistiche, qualora svolgano attività commerciale, hanno l'obbligo di tenere separata la contabilità relativa all'attività d'impresa da quella relativa ai fatti istituzionali. Detta separazione può essere realizzata istituendo registri contabili separati o prevedendo annotazioni distinte sugli stessi registri.
- Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili previste dal DPR 600/73.
- A questo proposito esistono diversi regimi contabili, da adottare in funzione delle caratteristiche soggettive di ogni associazione:

Regimi contabili

```
graph TD; A[Regimi contabili] --- B[Regime supersemplificato  
Art. 20 3° comma, DPR 600/73]; A --- C[Regime forfettario  
Legge 16/12/1991, n. 398]; A --- D[Regime di contabilità semplificata  
Art. 18, DPR 600/73]; A --- E[Regime di contabilità ordinaria  
Art. 14, 15, 16, 20 DPR 600/73]; A --- F[Regime previsto per le associazioni Onlus];
```

Regime supersemplificato
Art. 20 3° comma, DPR 600/73

Regime forfettario
Legge 16/12/1991, n. 398

Regime di contabilità semplificata
Art. 18, DPR 600/73

Regime di contabilità ordinaria
Art. 14, 15, 16, 20 DPR 600/73

Regime previsto per le associazioni Onlus

- E' tuttavia necessario precisare che per le società di capitali e per le cooperative sportive dilettantistiche, occorre adottare un sistema di contabilità ordinaria.
- La scelta del regime contabile da adottare dipende dai volumi che si ritiene di raggiungere nel periodo d'imposta; qualora vengano meno i presupposti che hanno portato alla scelta di quel particolare regime, l'associazione potrà variarlo nel corso del tempo.
- E' importante sottolineare che l'obbligo di gestire la contabilità secondo modalità previste per legge, riguarda solo la componente commerciale, mentre non sussiste alcun obbligo (salvo la redazione del bilancio) per l'attività istituzionale.

Regime super semplificato

- Soggetti interessati: associazioni sportive dilettantistiche che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a €. 15.493,71 (prestazioni di servizi) e €. 25.822,84 (altre attività).
- Scritture contabili obbligatorie: registri iva oppure apposito prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997.
- Modalità di tenuta dei registri:
 - ✓ entro il 15 del mese successivo annotazione dell'importo complessivo delle operazioni fatturate o effettuate in ciascun mese;
 - ✓ entro il termine per la liquidazione periodica trimestrale annotazione complessiva degli acquisti ed importazioni effettuate indicando la relativa imposta;
 - ✓ entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi annotazione delle eventuali rimanenze.

Regime forfettario (L. 398/1991)

- Soggetti interessati:
 - ✓ associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro, associazioni pro-loco;
 - ✓ società di capitali sportive dilettantistiche senza fine di lucro;
 - ✓ associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.
- Per accedervi è necessario presentare l'opzione alla SIAE prima dell'inizio dell'anno solare per il quale ha effetto l'opzione stessa e agli uffici finanziari.
- Vale comunque il comportamento concludente del contribuente, rimanendo fermo l'obbligo di comunicare l'opzione con la prima dichiarazione IVA (solo quadro VO allegato al modello unico).

- L'opzione per il regime forfettario vale fino a revoca e comunque per cinque anni, a meno che non venga superato il limite di €. 250.000 di ricavi commerciali all'anno (nel caso in cui un'associazione venga costituita in corso d'anno, l'importo dei ricavi andrà commisurato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio).
- Adempimenti contabili:
 - ✓ emissione delle sole fatture relative a prestazioni di sponsorizzazione, cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissioni radiofoniche e prestazioni pubblicitarie;
 - ✓ numerazione e conservazione delle fatture di acquisto;
 - ✓ annotazione dei corrispettivi derivanti da attività commerciale entro il giorno 15 del mese successivo nel relativo registro;
 - ✓ esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e di certificazione dei corrispettivi;

- √ versamento trimestrale dell'Iva entro il 16 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento;
- √ obbligo di presentazione della dichiarazione ai fine delle imposte sui redditi ed Irap;
- √ assoggettamento a tutte le altre imposte indirette

Contabilità semplificata

- Soggetti interessati: associazioni sportive dilettantistiche che nell'anno precedente hanno realizzato ricavi commerciali < €. 309.874,14 (prestazione di servizi) o < €. 516.456,90 (altre attività);
- Scritture contabili da tenere:
- Registri prescritti ai fini IVA (integrati con apposite annotazioni per la determinazione del reddito imponibile);

- ✓ registro dei beni ammortizzabili (se si intendono effettuare ammortamenti, solo su beni utilizzati nell'esercizio di attività commerciale);
- ✓ è possibile optare per il regime forfettario di determinazione del reddito ex art. 145 TUIR (in base a questa disposizione gli enti ammessi al regime di contabilità semplificata possono determinare il proprio reddito applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti per att. commerciale, determinati coefficienti forfettari ed aggiungendo le plusvalenze, le sopravv. attive, i dividendi, gli interessi e i proventi immobiliari: i coefficienti sono, per prestazione di servizi 15% fino a €. 15.493,76 e 25% fino a €. 309.874,14; per le altre attività 10% fino ad €. 25.822,84 e 15% fino ad €. 516.456,90.
- ✓ non vi è alcun obbligo, ai fini dell'attività commerciale, di redigere l'inventario e il bilancio.

Contabilità ordinaria

- Soggetti interessati:
 - ✓ associazioni sportive dilettantistiche che nell'anno precedente hanno realizzato ricavi commerciali > €. 309.874,14 (prestazione di servizi) o > €. 516.456,90 (altre attività);
 - ✓ associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la contabilità ordinaria.
- Scritture contabili obbligatorie (art. 14 e segg. DPR 600/73):
 - ✓ Registri prescritti ai fini IVA (artt. 24 e 25 DPR 600/72);
 - ✓ registro dei beni ammortizzabili (in quanto ne ricorrano i presupposti)

- 
- libro giornale e libro degli inventari (artt. 2216 e 2217 c.c.);
 - schede di mastro;
 - schede ausiliarie di magazzino (solo per alcuni soggetti);
 - libro unico del lavoro.

Si ricorda che il termine per la registrazione delle operazioni è di 60 giorni dalla loro effettuazione per le imposte dirette, di 15 giorni per le fatture emesse (i corrispettivi vanno registrati entro il giorno successivo non festivo a quello cui si riferiscono) e di due anni per le fatture di acquisto.

Per la stampa ufficiale dei registri il termine ultimo è stato differito a tre mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni annuale (ad oggi tale termine è il 31.12).

Non vi è più l'obbligo di vidimazione iniziale dei registri contabili, occorre tuttavia numerare progressivamente le pagine dei predetti libri e di assolvere l'imposta di bollo



sul libro giornale e sul libro degli inventari (su tali libri occorre applicare n. 2 marche da bollo da €. 14,62 ogni 100 pagine o frazione di 100 prima di metterli in uso).

Altri registri da tenere

Ragioni di opportunità e di trasparenza amministrativa impongono alle a.s.d. di istituire, anche se non previste dal c.c., a seconda delle specifiche necessità:

- il libro dei verbali delle assemblee (su cui trascrivere tutte le risoluzioni adottate dall'organo sovrano dell'associazione oltre al rendiconto annuale);
- il libro dei verbali del Consiglio Direttivo (dove annotare le deliberazioni assunte dall'organo amministrativo dell'ente);
- il libro dei soci (per attestare come è composta la compagine sociale dell'organizzazione – si consiglia anche l'annotazione della quota associativa pagata);
- il libro verbali del Collegio dei Revisori (ove previsto), come pure altri libri collegati alla presenza di altri organi (comitato tecnico, collegio dei probiviri, ..).



Trattandosi di un adempimento non obbligatorio, la forma con cui tenere i libri è libera, e non è neppure richiesta la vidimazione iniziale. Tuttavia la vidimazione è consigliabile in quanto attribuisce efficacia probatoria e data certa alle annotazioni eseguite sui libri.

La vidimazione può essere eseguita sia in Camera di Commercio oppure da un Notaio.

Per la vidimazione le a.s.d. sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa, ma è dovuta l'imposta di bollo di €. 14,62 per ogni 100 pagine o frazioni di 100.

N.B. Uno degli aspetti cardine relativo agli obblighi degli enti non commerciali (e quindi anche delle a.s.d.) è l'obbligo di gestire l'attività commerciale separatamente da quella istituzionale (sia attraverso l'adozione di due sistemi contabili distinti, che attraverso l'adozione di conti separati. Solo l'attività commerciale è soggetta a tassazione.

RENDICONTAZIONE ANNUALE

Tra le clausole che l'a.s.d. deve inserire nell'atto costitutivo o nello statuto, al fine di accedere ai benefici fiscali, vi è *“l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie”*. La mancata redazione del rendiconto e della convocazione dell'assemblea per l'approvazione, determina la decadenza delle disposizioni tributarie di favore.

Le norme di riferimento richiedono un rendiconto economico-finanziario, senza alcuna altra precisazione.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che, il rendiconto annuale, redatto secondo quanto stabilito dallo Statuto, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione dell'associazione (art. 148 del TUIR).

Oltre alla normativa del TUIR, alle a.s.d. viene anche applicata la disciplina specifica delle associazioni.



In particolare, l'art. 90 della Legge 289/2002, al comma 18, prevede che nello statuto degli enti sportivi devono essere espressamente previste alcune clausole, tra cui *“l'obbligo di redazioni di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari”*.

La forma da adottare per la redazione del rendiconto è libera, ma nello stesso devono essere riassunte sia l'attività istituzionale che quella commerciale. Il risultato dell'attività commerciale costituisce la base per il calcolo dell'IRES relativa all'attività d'impresa, mentre nessuna conseguenza fiscale è collegata al risultato della gestione istituzionale.

Per quanto riguarda l'avanzo della gestione istituzionale, non può essere distribuito tra i soci, ma va sempre reinvestito nell'attività sociale.

- 
- Occorre precisare che chi ha esercitato l'opzione per l'applicazione del regime forfettario di cui alla L. 398/1991, non avendo alcun obbligo di registrazione, deve limitarsi a riportare periodicamente i ricavi sull'apposito prospetto e a conservare le fatture di acquisto.
 - A prescindere dal regime contabile prescelto, la gestione commerciale segue sempre una logica di tipo "economico" (ossia occorre seguire un criterio di competenza economica).
 - Per le società di capitali il rendiconto annuale è rappresentato dal bilancio previsto dagli artt. 2423 e ss. del c.c. ed è soggetto al deposito presso il registro delle imprese.

Analisi di alcune componenti del bilancio

➤ Entrate istituzionali tipiche:

- ✓ Quota associativa: da versare nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, attribuisce al singolo il diritto a partecipare all'Associazione; non è soggetta ad Iva e non concorre a formare il reddito imponibile. Il suo ammontare annuale viene stabilito dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Per regolarizzare il versamento della quota associativa è sufficiente che l'Associazione rilasci una ricevuta in carta semplice a titolo di quietanza. Su tale ricevuta non va apposta alcuna marca da bollo, indipendentemente dall'importo corrisposto.

- 
- ✓ Raccolte di fondi: trattasi di raccolte pubbliche di fondi per finanziare la propria attività o un determinato progetto (ad esempio la ristrutturazione della palestra.

La normativa fiscale prevede specifiche agevolazioni per coloro che pongono in essere tali raccolte, a condizione che vengano rispettate alcune formalità.

La raccolta si realizza attraverso l'acquisizione di denaro da terzi (privati od enti, pubblici o privati), in occorrenza di determinati eventi, e non fanno sorgere alcun obbligo fiscale. Deve essere organizzata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze (es. l'anniversario di fondazione dell'Associazione) o campagne di sensibilizzazione, ossia in un momento in cui saranno presenti parecchie persone alle quali l'Associazione potrà rivolgersi.

La normativa fiscale impone che tali raccolte non possano essere più di due all'anno (se le a.s.d. hanno optato per la L. 398/1991, in caso contrario non vi è alcun limite) e per quelle che hanno optato per la L. 398/1991, le stesse non possono superare il limite annuo di €. 51.645,69. I fondi raccolti in eccedenza, verranno assoggettati a tassazione. Per chi non ha optato per il regime forfettario non è previsto alcun limite.

- A fronte dell'offerta l'Associazione può concedere (trattasi di facoltà e non di obbligo) un bene o un servizio, purché di modico valore (es. pallone firmato da tutti i giocatori della squadra, spettacolo sportivo offerto gratuitamente, ..)
- È previsto che per le raccolte fondi occorra redigere un apposito rendiconto, entro 4 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, eventualmente corredato da una relazione che illustri come si è svolta la colletta.
- Il rendiconto andrà poi trascritti in calce al bilancio.

- ✓ Contributi (da enti pubblici o privati o terzi): sia gli enti pubblici (Comuni, province ed altri enti territoriali) sia gli enti e le società private, compresi il Coni e le Federazioni sportive nazionali, possono concedere contributi alla a.s.d.

Trattasi di entrate tipicamente istituzionali se a fondo perduto e dirette a sostenere l'attività tipica dell'a.s.d. (solitamente la finalità del contributo è specificata nella delibera di erogazione). I contributi erogati per sostenere un determinato progetto (es. rifacimento del palazzetto) vengono definiti “finalizzati”. Tali contributi non sono soggetti ad iva.

Esistono poi i contributi di natura corrispettiva (ossia che prevedono un prestazione a fronte di una controprestazione) che rappresentano a tutti gli effetti entrate commerciali.

I contributi riconosciuti dagli enti pubblici per l'esercizio di attività commerciale sono soggetti alla ritenuta del 4%, sono invece esclusi da ritenuta i contributi diretti all'acquisizione di beni strumentali, quelli erogati dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

- ✓ Erogazioni liberali in denaro: trattasi di somme di denaro date spontaneamente, senza pretendere nulla in cambio. Non costituiscono mai reddito imponibile, ma consentono una detrazione d'imposta per il soggetto donante.

Obbligo di certificazione dei movimenti finanziari

- Per le a.s.d. Vi è l'obbligo di certificazione dei pagamenti a favore di società, enti od altre associazioni e dei versamenti da questi effettuati, se d'importo superiore ad . 516,46.
- Il transito eccedente l'importo stabilito per legge si intende effettuato correttamente quando sono espressamente indicati l'erogante ed il percipiente, quando i pagamenti sono effettuati tramite:
 - ✓ Bollettino postale;
 - ✓ Bonifico bancario;
 - ✓ Assegno non trasferibile;
 - ✓ Bancomat,
 - ✓ Carta di credito.

- 
- Per i versamenti a titolo di erogazione liberale in denaro da parte di persone fisiche e soggetti Ires, la certificazione è condizione necessaria per riconoscere le agevolazioni fiscali, a prescindere dall'importo.

 - Chi non rispetta l'obbligo di certificare i movimenti finanziari superiori ad €. 516,46 va incontro:
 - ✓ alla decadenza delle agevolazioni di cui alla L. 398/1991;
 - ✓ all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 D.Lgs. 471/1997.

Le agevolazioni per chi sostiene le Associazioni

- La detrazione IRPEF per iscrizione ed abbonamento alle associazioni sportive:
 - ✓ rivolta ai ragazzi e giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni che si iscrivono ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico;
 - ✓ detrazione pari al 19% delle somme pagate su un importo massimo di €. 210,00;
 - ✓ per fruire della detrazione la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da cui devono risultare:
 - i dati dell'Associazione, denominazione, sede legale, C.F. ;

- la causale del pagamento;
 - l'attività sportiva esercitata;
 - l'importo pagato per la prestazione resa;
 - i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale della persona che effettua il pagamento.
- Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche: le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle a.s.d. fino ad un importo massimo di €. 1.500,00 danno diritto ad una detrazione dall'Irpef del 19%. Qualunque sia la somma erogata, per poter usufruire dell'agevolazione, il versamento deve essere eseguito tramite banca, posta, carta di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all'a.s.d..
- È importante sottolineare che nel caso in cui l'associazione abbia assunto la qualifica di Onlus:

- ✓ si possono dedurre le liberalità in denaro o in natura erogate nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di €. 70.000,00 annui;
 - ✓ È prevista una detrazione Irpef del 19% da calcolare su un importo massimo di €. 2.065,83 per le erogazioni liberali;
 - ✓ I contribuenti possono decidere, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, di destinare alle a.s.d. il 5 per mille dell'Irpef dovuta.
- Le erogazioni di società ed enti: la detrazione prevista per le persone fisiche può essere fruita anche dalle società e dagli enti commerciali e non.

Le modalità di pagamento sono le stesse.

Nel caso di versamento ad Onlus il 10% va conteggiato sul reddito dichiarato e comunque in misura non superiore ad €. 70.000,00. In alternativa è possibile dedurre dal reddito d'impresa un importo non superiore ad €. 2.065,83 (se non superiore al 2% del reddito dichiarato, in questo caso si prende il 2% del reddito: es. reddito €. 50.000 il 2% è pari ad €. 1.000 mi scarico solo €. 1.000 anche se ne ho versati €. 2.065,83)



MANAGEMENT DI SOCIETA' SPORTIVE E DI ORGANIZZAZIONE RICREATIVO- SPORTIVE

■ LAVORO SPORTIVO

■ Cremona 26 Settembre 2009 - Canottieri Baldesio

■ *Dott. Giovanna Belli Franzini*

■ *Studio Societario Tributario Stella Monfredini*



■ LE PRESTAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE POSSONO ESSERE:

→ A TITOLO GRATUITO

→ A TITOLO RETRIBUTIVO

PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO

- Trattasi di soggetti che svolgono prestazioni d'opera a titolo gratuito all'interno dell'Associazione. Per poter considerare come gratuita un'attività sportiva dilettantistica, occorre differenziarla rispetto alla semplice pratica sportiva. Pertanto, qualora l'attività sia prestata a titolo gratuito, escludendo quindi l'onerosità della prestazione, viene meno la volontà delle parti di vincolarsi, non sorgendo tra le stesse alcun rapporto obbligatorio che possa giustificare l'insorgenza di pretese reciproche tra i contraenti; di conseguenza non sorge alcun diritto ad un compenso.

• PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO:

1. Motivazione da acquisire;
 2. Nessun obbligo fiscale;
 3. Nessun obbligo previdenziale;
 4. Copertura assicurativa come tesserati (morte e invalidità permanente);
 5. È possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.
-
1. Occorre precisare che la circolare n. 20 del 4.06.2002 dell'ENPALS chiarisce che:
 2. “.. il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore, quale potrebbe essere uno stage aziendale

- oppure ragioni di ordine affettivo o ancora l'attività di volontariato intesa come attività prestata in modo personale, spontanea, gratuita tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- In caso di verifica la prova della gratuità è a carico di chi afferma la circostanza, ossia viene comunque presunto il rapporto di lavoro subordinato.
- È quindi di fondamentale importanza la documentazione probatoria; in caso contrario la prestazione andrà assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o il minimo previsto per il contratto collettivo di lavoro, se più favorevole.”
- PER LE PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO E' POSSIBILE SOLO RICONOSCERE IL RIMBORSO DELLE SPESE VIVE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE.

- 
- La sola forma di riconoscimento compatibile con l'instaurazione di un rapporto gratuito, è dunque solo il rimborso delle spese documentate da lui anticipate per l'attività svolta in nome e per conto dell'Associazione. (c.d. piè di lista). È fondamentale che vi sia una delibera dell'Associazione o una lettera d'incarico sottoscritta dal rappresentante legale, che autorizzi il “volontario” a sostenere dette spese.
 - (segue fac-simile dichiarazione di volontariato)

DICHIARAZIONE DI VOLONTARIATO

- Al Consiglio Direttivo
- dell'Associazione.....

- Il sottoscritto.....
- socio dell'Associazione
- dichiara
- di non percepire alcun compenso per la partecipazione all'attività dell'Associazione.
- dichiara inoltre di svolgere l'attività in modo del tutto volontaria e gratuita senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi dell'Associazione.
- al sottoscritto saranno rimborsate unicamente le spese sostenute e autorizzate con presentazione di idonea documentazione.
- Il sottoscritto esonera da ogni responsabilità l'Associazione nello svolgimento dell'attività di cui sopra.
- In fede
- Luogo, li

PRESTAZIONE RETRIBUITA

- RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (ex art. 2904 c.c.): è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore;
- RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO (ex art. 2222 ss c.c.): si realizza quando una persona si obbliga a compiere, dietro un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente ...”

Elemento principale di distinzione è dato dal fatto che il lavoratore subordinato è sottoposto ad un vincolo di assoggettamento gerarchico a cui è correlato il potere del datore di lavoro di imporre direttive sia generali che inerenti alle modalità di svolgimento della singola prestazione; la subordinazione ha carattere personale.

PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO:

- 1) problema del CNL da applicare;
- 2) ente previdenziale di riferimento (ENPALS);
- 3) gestione degli infortuni sul lavoro (INAIL)

COMPENSI EROGATI AGLI SPORTIVI DILETTANTISTICI (art. 67 lett. m TUIR)

- ART. 67 1° C. LET. M) TUIR: “Sono redditi diversi: le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni Sportive nazionali, ... , dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.”
- ART. 69 2° C. TUIR: “le indennità, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi di cui alla lett. m) del 1° comma dell'art. 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta ad € 7.500. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori da territorio comunale.

- Sono da considerare corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati agli atleti dilettanti, agli allenatori, ai giudici di gara, ai commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'opera degli arbitri. Rientrano in questa categoria anche tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone la concreta realizzazione (es.: dirigenti accompagnatori, dirigenti addetti agli arbitri, ...).
- Anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale in favore delle a.s.d. costituiscono redditi diversi.
- Ambito di applicazione:
 - Individuazione dei soggetti eroganti;
 - Individuazione dei soggetti percettori beneficiari del trattamento fiscale agevolato;
 - Concetto di manifestazione sportiva (a carattere dilettantistico)

Le imposte sui compensi agli sportivi.

- I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all'importo di €. 7.500. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono nemmeno alla formazione del reddito imponibile di chi li percepisce (nel caso in cui lo sportivo abbia solo questi redditi, non dovrà fare alcuna dichiarazione).
- Per importi superiori, le a.s.d. sono tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23% (pari all'aliquota del primo scaglione d'imposta), maggiorata delle addizionali all'Irpef.
- Tale ritenuta è:
 - a) a **titolo d'imposta**, da €. 7.501 a €. 28.158,28;
 - b) a **titolo d'acconto**, oltre €. 28.158,28.

- 
- Nel caso a) la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non pagherà altre imposte, qualora non sia in possesso di altri redditi (in questo caso non avrà neppure l'obbligo di fare la dichiarazione), in caso contrario, dovrà integrare la dichiarazione dei redditi anche con questi compensi.
 - Nel caso b) ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l'importo ricevuto e la ritenuta subita.

NB: gli sportivi che in un periodo d'imposta incassano più compensi da a.s.d., devono autocertificare l'ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef.

- Una domanda che viene posta di frequente è se “i compensi fino ad €. 7.500 hanno influenza sulle deduzioni per carichi di famiglia.”
- La norma stabilisce che le deduzioni per oneri di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore ad €. 2.840,51.
- Sembrerebbe pertanto che, nel caso in cui venga erogato un compenso maggiore alla suddetta cifra, si perderebbe la deduzione per carichi di famiglia.
- In realtà l'art. 69 comma 2 del TUIR dispone che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m), non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore ad €. 7.500, quindi le prestazioni sportive fino ad €. 7.500 non costituiscono reddito. Perciò, chi nel periodo d'imposta ha percepito esclusivamente questi importi, rimane nella categoria dei “familiari a carico”.

RIASSUMENDO:

- Compensi fino ad €. 7.500:
 - * non vi sono altri redditi: nessuna dichiarazione;
 - * ha altri redditi e può fare il mod. 730: tali compensi non vanno dichiarati;
 - * è obbligato a fare il mod. Unico: i compensi vanno indicati nel quadro L20, ma non comportano alcun aumento d'imposta.

- Compensi da €. 7.500a €. 28.158,28:
 - * non ha altri redditi: nessuna dichiarazione;
 - * ha altri redditi e può fare il 730: dovrà indicare l'intero ammontare comprensivo della quota esente (redditi diversi – quadro d);
 - * è obbligato a fare il mod. Unico: i compensi vanno indicati nel quadro L20.

- Compensi superiori a €. 28.158,28: è obbligatorio fare il modello Unico.
- NB: il regime dei compensi corrisposti agli atleti dilettanti si applica anche agli stranieri, applicando una ritenuta a titolo d'imposta pari al 30%.

LE SOMME CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI

- La tassazione delle somme che le associazioni pagano ai loro amministratori dipende non solo dal tipo di rapporto intercorrente tra associazione e amministrazione, ma anche dall'attività abituale esercitata da quest'ultimo:
 - se l'amministratore svolge l'attività con un rapporto di co.co.co., il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
 - se l'attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti, i compensi pagati rientrano tra i redditi di lavoro autonomo.

IL RIMBORSO SPESE ALL'AMMINISTRATORE:

- INDENNITA' DI TRASFERTA: trasferte in Italia non imponibili fino ad €. 46,48 - trasferte all'estero non imponibili fino ad €. 77,47;
- SPESE VITTO, ALLOGGIO E VIAGGIO: se spese documentate, non imponibili - imponibili le spese di viaggio per raggiungere la sede di lavoro.
- INDENNITA' CHILOMETRICA: non imponibile fino a certi importi (tabelle ACI) e per trasferte fuori comune.

COMPENSI DA EROGARE A DIPENDENTI PUBBLICI

- I dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall'orario di lavoro, la propria attività a favore di a.s.d., purché a titolo gratuito, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
- possono essere riconosciute solo le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari;
- deve essere limitato al solo ambito sportivo dilettantistico.

ATTIVITA' ESCLUSE DAL REGIME AGEVOLATO

- Attività di lavoro dipendente;
- Attività di lavoro autonomo o d'impresa;
- Attività di sportivi dilettanti in una manifestazione di professionisti;
- Attività di sportivi professionisti in una manifestazione dilettantistica;
- Attività a carattere amministrativo-gestionale in forza di contratti di co.co.co. a favore del Coni, delle Federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
- Attività a carattere amministrativo-gestionale di natura occasionale ancorché erogate da società o a.s.d.

PROBLEMA DEGLI ISTRUTTORI

- **Non si applica perché:**
 - ✓ Sono professionisti in quanto operano anche in favore di soggetti non appartenenti all'ordinamento sportivo;
 - ✓ Si applica a coloro che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive
- **Si applica perché:**
 - ✓ Svolgono attività sportiva dilettantistica riconosciuta come tale dalle FSN ed EPS.

DIATRIBIA TRA ENPALS E CONI

■ POSIZIONE DEL CONI:

- Sono tutti compensi erogati agli istruttori di associazioni e società sportive dilettantistiche;
- Non è dovuta contribuzione previdenziale ENPALS in quanto inquadrati fiscalmente come redditi diversi.

■ POSIZIONE DELL'ENPALS:

- Non tutti i compensi erogati agli istruttori possono essere inquadrati come redditi diversi, pertanto:
 - ✓ non svolge questa attività come principale: compenso inquadrato tra i redditi diversi e quindi non soggetto all'ENPALS;
 - ✓ svolge questa attività come principale: compensi inquadrati come redditi di lavoro autonomo e subordinato e pertanto assoggettati all'Enpals.



MANAGEMENT DI SOCIETA' SPORTIVE E DI ORGANIZZAZIONE RICREATIVO- SPORTIVE

■ IMPOSTE MINORI

■ Cremona 26 Settembre 2009 - Canottieri Baldesio

■ *Dott. Giovanna Belli Franzini*

■ *Studio Societario Tributario Stella Monfredini*

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

- Sono soggetti a tale imposta i giochi e le altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR n. 640/72, che si svolgono nel territorio dello Stato, da chiunque siano organizzati.
- Pertanto, anche le a.s.d. che, nell'ambito istituzionale organizzano intrattenimenti devono corrispondere la relativa imposta.
- Attività soggette:
 - - esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, ed intrattenimenti danzanti quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio (aliquota 16%);
 - - utilizzazione dei biliardi, dei biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli od associazioni di qualsiasi genere;

- - ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi riservati all'esercizio delle scommesse (aliquota 60%);
- - esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati (aliquota 10%).
- Nel caso in cui, nelle a.s.d. l'utilizzo dei biliardi sia effettuato ai fini agonistico-sportivi, non deve essere assoggettato all'imposta (in pratica deve essere considerato uno sport a tutti gli effetti con relativa iscrizione al CONI).

- DETERMINAZIONE FORFETTARIA DELLA BASE
IMPONIBILE:

- Esecuzioni musicali non dal vivo presso pubblici esercizi con ingresso libero e senza cessioni o prestazioni obbligatorie imposte ai partecipanti: la base imponibile è data dal 50% dei proventi conseguiti in occasione dell'evento ed è applicabile fino ad €. 25.822,84.

- 
- Per l'utilizzo di apparecchi di divertimento ed intrattenimento l'imposta è assolta attraverso l'acquisto di speciali schede magnetiche a deconto, da inserire negli apparecchi stessi .
 - Nel caso di apparecchi meccanici (es. biliardi e flipper) la base imponibile è determinata forfettariamente con decreto ministeriale.
 - Per quanto concerne il regime degli spettacoli prevede specifiche aliquote a seconda delle varie tipologie di eventi.



Imposta di pubblicità

- La pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle società e a.s.d., rivolta all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità.

Altre agevolazioni per le imposte indirette

- Per i contributi erogati alle società ed a.s.d. da parte di Coni, delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva non si applica la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del DPR 600/73.
- Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società ed a.s.d., nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
- Le società e le a.s.d. sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo relativamente agli atti posti in essere o richiesti dalle Federazioni. Inoltre sono esenti le quietanze per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni sportive.
- Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative.

ICI

- Le a.s.d. sono soggette a questa imposta se possessori di immobili;
- E' dovuta per l'intero anno solare in due momenti: entro il 16 giugno (acconto) ed entro il 16 dicembre (saldo). In caso di variazione occorre presentare apposita dichiarazione ICI al Comune di appartenenza
- Esenzione: va conteggiata solo sugli immobili aventi scopo commerciale (esempio bar). Ciò non è applicabile alle società di capitali. Il Comune, con propria delibera, può decidere di esentare dall'imposta tutti gli immobili posseduti da enti non commerciali, oppure può deliberare un'aliquota agevolata per le a.s.d.
- È quindi di fondamentale importanza verificare ogni anno le delibere le Comune.